



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

La famiglia oggi

Atti dei convegni:

Essere e fare il padre. Due realtà distinte e complesse, relazionali ed emotive, entrambe importanti ed indispensabili
I figli fra diritti e doveri "Un nuovo codice di regole da reinventare e costruire nel confuso mondo delle diverse famiglie"
Festa dei Nonni "I nonni importanti modelli educativi della famiglia di oggi per il dialogo fra le generazioni come testimonianza vivente della memoria del passato"

*A cura di
Giovanna Lo Sapio*



Edizioni dell'Assemblea

Edizioni dell'Assemblea

254

Materiali

La famiglia oggi

Atti dei convegni:

Essere e fare il padre. Due realtà distinte e complesse, relazionali ed emotive, entrambe importanti ed indispensabili

I figli fra diritti e doveri “Un nuovo codice di regole da reinventare e costruire nel confuso mondo delle diverse famiglie”

Festa dei Nonni “I nonni importanti modelli educativi della famiglia di oggi per il dialogo fra le generazioni come testimonianza vivente della memoria del passato”

A cura di
Giovanna Lo Sapio

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Agosto 2023

CIP (Cataloguing in Publication)

a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

La famiglia oggi : atti dei convegni: Essere e fare il padre. Due realtà distinte e complesse, relazionali ed emotive, entrambe importanti ed indispensabili - I figli fra diritti e doveri "Un nuovo codice di regole da reinventare e costruire nel confuso mondo delle diverse famiglie" - Festa dei Nonni "I nonni importanti modelli educativi della famiglia di oggi per il dialogo fra le generazioni come testimonianza vivente della memoria del passato" / a cura di Giovanna Lo Sapia ; presentazione Antonio Mazzeo. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2023

1. Lo Sapia, Giovanna 2. Mazzeo, Antonio

306.85

Famiglie - Educazione - Atti di congressi

Volume in distribuzione gratuita

In copertina: disegno di Giuseppe Manuelli

Consiglio regionale della Toscana

Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia"

Progetto grafico e impaginazione: Daniele Russo

Pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale della Toscana quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009

Agosto 2023

ISBN 9791280858-21-4

Francesco Zini
Prof. Aggregato di Filosofia Politica
e Ricercatore Confermato di Filosofia del Diritto
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (Dispi)
Università degli Studi di Siena

L'essere figli e il diritto alle origini

Sommario: §1. Il diritto alle origini e le nuove dimensioni biopolitiche della generatività - §2. All'origine della filialità: sessualità e generatività - §3. Il futuro dell'essere figlio di fronte alla sfida del post-umanesimo.

§1. Il diritto alle origini e le nuove dimensioni biogiuridiche della generatività

In un'epoca che Francesco D'Agostino definisce "eclisse della differenza sessuale" sembra perdersi la dimensione "donativa" dell'essere figlio in relazione alla dimensione costitutiva della pro-creatività naturale.⁸⁰

In un tale contesto rinnovato e mutevole, rispondere alle domande fondamentali su cosa significa essere figli, su "chi" può essere definito genitore o su "che cosa" significa essere figlio, rimanda inevitabilmente alla riscoperta di un senso profondo che va risemantizzato con un'analisi della filosofia della genitorialità e della *filialità*. L'essere figlio rimanda inevitabilmente alla dimensione della genitorialità e del legame intergenerazionale genitori/figli. Risemantizzare un tale legame significa ridare significato al senso ultimo della natalità come evento originario che concerne l'essere di ogni

80 F. D'AGOSTINO, *Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica*, Giappichelli, Torino, p.57 e ss. Si vedano sul punto le analisi F. D'AGOSTINO, *La famiglia: un bene insostituibile*, Cantagalli, Siena 2008; F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, Giuffré, Milano, 2003; F. D'AGOSTINO, *Famiglia, matrimonio, sessualità. Nuovi temi e nuovi problemi*, Pagine, Roma, 2016 e i testi a cui si farà riferimento per una disamina interdisciplinare del tema dell'essere figli: T. GODBOUT, *Il linguaggio del dono*, Bollati Boringhieri, Torino, 1998; X. LACROIX, *Passatori di vita. Saggio sulla paternità*, EDB, Bologna, 2005; R. MAURIZIO, F. BELLETTI, *La prossimità tra famiglie*, Fondazione Zancan, Padova 2006; C. SITÀ, *Il sostegno alla genitorialità. Analisi dei modelli di intervento e prospettive educative*, La Scuola, Brescia, 2005; P. TRIANI (a cura di), *Educare, impegno di tutti*, AVE, Roma, 2010; C. VIGNA, S. ZANARDO, *La regola d'oro come etica universale*, Vita e Pensiero, Milano, 2005; M. FARINA, R. SIBOLDI, M.T. SPIGA, *Filialità: percorsi di riflessione e di ricerca*, Libreria Editrice Vaticana, 2014.

persona, poiché ne costituisce la nascita, autentico presupposto di ogni altro svolgimento della sua personalità. Perciò l'essere figlio (come l'essere genitore) significa prendere sul serio la domanda sul senso della nascita di se stessi, di un'altra persona (figlio) ed entrare in una dimensione ontologica inequivocabile e "sacra" in quanto concerne l'essenza stessa della vita come "*bios*".

In un tale contesto che tende al superamento della procreatività naturale per aprirsi a nuove forme di generatività artificiale, i temi come il riconoscimento dell'identità di genere, la crisi demografica, la crisi della fertilità, il dibattito sul maggiore interesse del minore, il diritto ad avere dei genitori certi e il diritto a conoscere le proprie origini e la propria identità (almeno genetica o per questioni di salute), si pongono come questioni fondamentali da affrontare a tutti i livelli, biogiuridico e biopolitico. Oggi assistiamo ad un piano ulteriore che mira alla dimensione fattuale di chi propone una banale liberazione dalla filialità/maternità, dal superamento della differenza di genere maschile/femminile, da varie forme di destrutturazioni familiari fino a giungere all'utilizzo della surrogazione di maternità/paternità attraverso la "Gestazione Per Altri" (GPA e utero in affitto) o proponendo la nascita di movimenti trasversali di liberazione della filialità, come *voluntary free childlessness*.⁸¹

In questo senso anche una prospettiva antinatalista dovrebbe confrontarsi con una *resilienza natalista*, che, oltrepassando la logica sintetica dell'accesso alle diverse dimensioni della natalità, dovrà necessariamente confrontarsi con la generazione di una pro-creatività che *innova* con una generazione di una persona-figlio.⁸²

Se sul piano regolativo del biodiritto, la dimensione biogiuridica

81 Se il paradigma manipolatorio non trova più alcun limite, il rischio di reificazione dell'*oggetto* figlio, supera il limite dell'indisponibile per sottrarsi e *liberarsi dal sacrificio* dell'altro-figlio, inteso come *res* da acquistare, selezionare, costruire, interrompere, eliminare, manipolare liberamente. Sulla dimensione consumistica e materiale della sessualità in relazione alla riproduzione umana si veda l'insuperato contributo fondamentale di L. LOMBARDI VALLAURI, *Abortismo, libertario e sadismo* Milano, Scotti Camuzzi Editore, 1976 e id., *Terre. Terre del Nulla, Terra degli uomini, Terra dell'Oltre*, Vita e Pensiero, Milano, 1990. Tra l'altro la dimensione materiale della relazione matrimoniale introduce il tema del superamento della medesima monogamia, aprendo implicitamente a dimensioni poliamorose e/o poligamiche.

82 Sulla questione *natalism /antinatalism* (inteso come *voluntary childlessness*) si veda il recente D. Benatar, *Better never to have been: the harm of coming into existence*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

dell'essere figli (intesa sia come "filialità", sia come condizione ontologica, sia come scelta di determinare una procreazione volontaria), si inserisse quindi in un contesto sociale e giuridico frammentato e "fluidò", dove la pluralità di significati degli stessi termini identificativi "genitore" e "figlio" appare collocarsi in una prospettiva post-materna o trans-materna, l'essere genitore, come l'essere figlio, apparirebbero allora come dimensioni "aperte" (e non esclusivi della dimensione femminile che può essere surrogata, sostituita o "affittata" attraverso la GPA), costruite "artificialmente" assecondando il principio di autodeterminazione assoluta e dell'autonomia delle situazioni soggettive contingenti, in una logica di soddisfazione insindacabile del desiderio individuale, svincolata e "liberata" da ogni limite biologico, da ogni stereotipo di genere o "naturale".

In questo senso, se esaminiamo sul piano giuridico-positivo la sentenza del 10/04/2019 della Grande Camera della Corte Europea Diritti dell'Uomo, appare corretta sul piano pratico *materiale*, ma "limitata" ad un solo singolo aspetto che concerne la prevalenza dello *status filiationis*, ovvero il diritto di conoscere le proprie origini come espressione del superiore interesse del minore. Nella sentenza della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (Cedu), secondo la quale un bambino nato all'estero mediante maternità surrogata, in un Paese in cui la gestazione per altri sia legale, deve essere riconosciuto anche nei Paesi europei in cui questa pratica non è consentita (diritto interno). Secondo la Cedu ciò dovrebbe avvenire mediante iscrizione all'anagrafe oppure con un'adozione piena, riconoscendo diritti-doveri anche alla madre non biologica o al secondo padre. La Cedu è intervenuta sul tema per rispondere a una richiesta della Corte di Cassazione francese sul caso di due coniugi Menesson, intentata nel 2014 e riguardante due bambini nati in California attraverso la pratica della maternità surrogata. La Corte europea ha stabilito che il bambino nato all'estero deve essere riconosciuto come figlio di entrambi i genitori in base al suo *diritto al rispetto della vita privata* (ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la tutela dei diritti), e che il rispetto del diritto del minore viene prima della salvaguardia dai rischi di abusi connessi alla maternità surrogata. Da questo punto di vista lo stesso si può affermare per l'adozione dei casi particolari previsto dall'art-44 della legge 184 del 1983. Se l'art. 12 della legge 40 del 2004 vieta la maternità surrogata, va valutata la compatibilità con l'ordine pubblico caso per caso come stabilito dalla sentenza n.12193/2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Il bilanciamento tra il *genitore di intenzione* e il genitore

biologico, però, deve essere sempre accertato attraverso un'interpretazione profonda tra lo *status filiationis* e il *favor veritatis* come argomentato anche nella sentenza n. 272/2017 della Corte Costituzionale.

Lo stesso principio si evince dall'art. 30 comma 1 del D.p.r.n.396/2000, che sancisce il diritto dell'adottato, nato da una donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e l'identità della madre biologica, può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto. Per tale motivo con la sentenza 278/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 co. 7 della legge 184/1983 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 co. 1 del d.P.R. 396/2000, al momento del parto, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione. La Corte ha così riconosciuto il diritto dell'adottato ad ottenere informazioni sulle proprie origini e al diritto all'identità personale, superando il limite dell'anonimato.⁸³

La ricerca di un fondamento del diritto alle proprie origini è stata oggetto anche della pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civile, sez. I, 29.05.2017 - 20.03.2018 n.6963) sul diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e segna una svolta in materia di adozione, in quanto permette al richiedente di cercare e/o conoscere tutta la famiglia di origine, anche sorelle e fratelli, garantendo, al tempo stesso, un bilanciamento tra i diritti fondamentali in questione come il diritto di conoscere la propria famiglia biologica e il diritto alla riservatezza di questi ultimi. Nonostante le leggi del nostro ordinamento (n.184/1983 e 149/2001), si siano rivelate inadeguate alla protezione dei suddetti diritti, la Corte di Cassazione ha esteso l'ambito applicativo della norma italiana, allineandosi ai principi e alle tutele offerte dagli ordinamenti sovranazionali e dalla Cedu.⁸⁴ La Suprema Corte ha stabilito un nuovo principio di diritto: «L'adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante

83 Si veda il dossier della Camera dei Deputati: https://temi.camera.it/leg17/post/il_diritto_a_conoscere_le_proprie_origini.html?tema=temi/la_tutela_dei_minori.

84 Le norme nazionali e sovranazionali di riferimento sono: gli artt. 7-8 Convenzione di New York; l'art. 30 Convenzione dell'Aja, gli art. 28 co 4 e 5 Legge 184/1983.

procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle dette informazioni o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto». Tale diritto a conoscere le proprie origini ha come corollario un diritto precedente ad avere dei genitori “certi” o comunque ad avere (conoscere) la propria origine familiare. In questo senso il diritto alle proprie origini riconosce implicitamente il divieto di maternità surrogata contenuto nella legge 40 del 2014 art 12 comma 6 che si fonda sul diritto del nascituro alla propria identità genetica e personale.⁸⁵ Inoltre, tale diritto alle origini e all'identità costituiva anche il fondamento del divieto di fecondazione eterologa, abrogato dalla Carte Costituzionale che ha ritenuto superiore il “diritto incoercibile” alla genitorialità.

Il diritto a conoscere o ad avere accesso alla possibilità di conoscere le proprie origini rimanda ad un valore-legame profondo tra il figlio e il genitore biologico. Se il legame affettivo permane, certamente scisso e separato dalle diverse possibili situazioni soggettive e contingenti, il legame biologico rimane come “legame esistenziale” ed ontologico: senza quel genitore biologico, infatti, non ci sarebbe quel figlio e non ci sarebbe stata la nascita “di quella” persona. Il riconoscimento biogiuridico di questo diritto personale rimanda proprio al fondamento di quel legame esistenziale genitore biologico/figlio. La condizione filiale viene iscritta così necessariamente all'interno di un paradigma intergenerazionale che ha inevitabilmente un riferimento familiare: la persona-figlio viene alla luce attraverso un rapporto inscindibile con i biologici e genetici che permettono la nascita di quella persona. La nascita della persona-figlio “permane” quindi inevitabilmente all'interno della generatività familiare, in cui “appare” l'esserci del figlio, come condizione ontofenomenologica della persona-figlio.⁸⁶ Il riconoscimento giuridico del diritto alle proprie origini della

85 Il riferimento all'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d) della L. 184 del 1983 essendo specifico per determinati casi non modifica l'impostazione generale del divieto.

86 In questo senso fare una famiglia e “avere dei figli”, appaiono *gesti eroici* destinati a scontrarsi con l'iperproduttivismo del mondo del lavoro o del contesto sociale e paradossalmente a divenire un “ostacolo” per la propria realizzazione personale (e in questo senso destinati al fallimento o alla marginalità, se non addirittura alla povertà). Ma è proprio dagli “eroi familiari” che può ripartire una nuova socialità familiare che spinge il significato della famiglia oltre il mero benessere materiale, affrontando la paura e il rischio insito nell'*avventura della famiglia*: uscire da se stessi e aprirsi all'altro per costruire una relazione fiduciaria in cui si scambiano i doni reciproci e si

Suprema Corte sembra riconoscere proprio questo legame anteponendolo agli altri diritti, conseguenti alle vicende giuridiche soggettive.

§2. All'origine della filialità: sessualità e generatività

Per comprendere in profondità questo riconoscimento biogiuridico e il fondamento della filialità, (dell'essere figli), risulta necessario addentrarsi su un piano ulteriore in cui si muove la riflessione di D'Agostino, che cerca di cogliere la sussistenza o meno di un senso profondo e intrinseco dell'ontofenomenologia della sessualità, rispondendo ad un'indicazione che proviene dalla stessa etimologia del termine sessualità intesa come *generatività*. Secondo questa interpretazione etimologica l'aspetto procreativo o meglio *generativo* della sessualità sarebbe senz'altro evidenziato e valorizzato dallo stesso significato ontofemenologico.⁸⁷

L'aspetto generativo-procreativo della sessualità viene sottolineato più volte dell'intrinseca ontofemenologia biogiuridica di D'Agostino che vede la persona come essere se stessa "già sessuata", in quanto con-naturata dalla dimensione dell'essere (di per sé generata) e pro-creata. La dimensione ontologica della sessualità sarebbe non solo costitutiva dell'identità dell'essere umano, ma sotto il profilo della generatività, conserverebbe un'indicazione verso la stessa "natalità" della persona, "chiamata" a rigenerarsi, per ripercorrere l'origine stessa della vita della persona.⁸⁸

crece insieme verso un comune fine di senso.

87 Secondo alcuni rimanda al greco *tèkos*, inteso come "generato", "procreato", a sua volta dal verbo *tikto*, "generare", "procreare". Mentre altri attribuiscono l'etimologia del termine "sesso" al greco *exis*, inteso come "qualità, stato, condizione", in seguito trasformato in *sexis*. In questo caso è interessante notare la *dynamis* della forza (sessuale-generatrice), intesa come "potenza" (anche sessuale) prevale come espressione della *stasis* come crisi dell'identità soggettiva maschile e femminile; perciò esistono due tipi di potenza: *potentia coeundi* e *potentia generandi*. Sulla differenza di genere come riferimento della soggettività si veda anche S. AMATO, *Maschile e femminile: il genere del soggetto* in AA.VV., *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Giappichelli, Torino, 1990.

88 Sull'umanizzazione della sessualità come bene relazionale e in quanto tale diritto umano si veda P. DONATI, *Rivoluzione sessuale: la faticosa ricerca di un nuovo "modello" relazionale*, *Anthropotes*, 34 (2018), pp.37-8: « L'umanizzazione del corpo non può essere una accettazione passiva, di mera conformità, di norme presupposte, ma neppure di strumentalizzazioni e colonizzazioni di ogni tipo. Va elaborata riflessivamente, trovando le ragioni specifiche e contestuali per essere realizzata. È di questo modello relazionale che dobbiamo parlare. L'umanizzazione della sessualità consiste nel viverla come relazione, intersoggettiva e strutturale, e in modo dinamico, come relazione

Ora se la sessualità rappresenta una dimensione intrinseca della generatività non può essere neutrale la sua condizione di scelta, poiché avrebbe in sé un orientamento intrinseco, *oltre la neutralità* della scelta dell'orientamento sessuale. Su questo D'Agostino insiste nell'affermare come la generatività per l'uomo è quindi ben più di un mera dinamica biologica, essa ha un rilievo ontofenomenologico primario: l'essere genitori è prima di tutto, *un essere figli di qualcuno*, che precede e costituisce l'evento nascita. Il diritto ha sempre preso sul serio la dinamica intergenerazionale, poiché stabilisce un principio di ordine delle generazioni e stabilizza socialmente il legame di continuità vitale per ogni comunità sociale. Se la sessualità fosse una dimensione ontologica dell'uomo, l'indagine ontofenomenologica sulla persona potrebbe essere elaborata come modalità fenomenica dell'*essere generato* della persona e chiede di ricercarne il senso profondo e autentico di tale condizione ontologica: costituendo una domanda ineludibile per comprendere un aspetto essenziale della vita umana e sociale.⁸⁹

Se la sessualità fosse ontologicamente generativa, la procreatività biologica ne rappresenterebbe una dimensione fondamentale. Le stesse forme della sessualità si manifesterebbero nell'esperienza individuale in una molteplicità inesauribile di espressioni fenomeniche: la dimensione fisica, genetica e psicologica; ma ogni dimensione non riuscirebbe ad

generativa di beni relazionali. In definitiva, l'umanizzazione delle nostre relazioni, sia quelle sessuali sia quelle semplicemente sessuate, consiste nel prendersi cura del Terzo, cioè della relazione stessa come un – almeno potenziale – bene relazionale».

89 Da qui la difficoltà, in questa tensione fusionale, di individuare una regolamentazione biogiuridica positiva. Appare difficile che da tale tensione assoluta possa trovare la sua origine un complesso processo di riconoscimento bio-giuridico positivo: «Ecco perché, come in generale l'uomo ha bisogno del diritto per strutturare la sua identità, la sua sessualità ha bisogno del diritto per garantirsi la possibilità di esplicitarsi sull'unico piano che è propriamente suo, quello della realtà. E' dubbio che questo diritto possa essere introdotto in forme astrattamente coercitive, senza cioè riscuotere un consenso diffuso, senza aver previamente ottenuto un'adesione profonda dai suoi destinatari: sotto questo profilo, come già si è detto, il paradigma meramente repressivo è sempre destinato ad essere sconfitto o a restare comunque inoperante. Ma è altresì dubbio che, liberata da ogni diritto, la sessualità possa affermare compiutamente se stessa: è ben più probabile che essa si depolarizza, si depotenzi e si ritragga in ambiti sempre più ristretti e sempre più contrassegnati dall'insignificanza». (F. D'AGOSTINO, *Il principio di tolleranza nella questione sessuale*, Anthropotes, 1-XX-04, p.11. Nessun *favor* può essere concesso ad una minoranza di comportamenti anche consuetudinari fintanto che non trovano una rappresentanza in grado di promuovere un riconoscimento giuridico.

esaurirne le valenza semantica, poiché costituirebbe solo un aspetto secondario ed accessorio rispetto all'oggettiva generatività biologica. La generatività secondo D'Agostino è una categoria che solo in parte rientra nella sessualità, poiché rientra in una dimensione costitutiva e ontologica dell'essere generato. Nel latino *gignere* il richiamo al "nascere", come "venire alla luce", ha una dimensione passiva (del non autodeterminarsi all'*adventus* nascita) e un aspetto attivo del dover rispondere (principio responsabilità) a quell'*adventus* nascente, cercando di "svelare" il significato della presenza individuale (da intendersi come *indivisibile*, "unico"). D'Agostino nell'affrontare le nuove frontiere riconnesse alla procreazione artificiale mette sempre in evidenza la categoria della *vulnerabilità* umana come criterio interpretativo per comprendere il senso del limite e come questa indigenza di verità possa influenzare la comprensione del relazione col proprio essere corpo sessuato.⁹⁰

Le stesse declinazioni riproduttive come quelle affettive (fino a giungere a quelle sistemiche, sociali o demografiche) rimandano ad un significato più profondo da cui si ricava un'affermazione forte del limite della caducità e fragilità della condizione umana. Da qui la reazione ai paradigmi che fluidificano la differenza sessuale sul piano biogiuridico, perché "nasconderebbero" il confronto con tale (tragica) condizione: «Nella sostanza, la crisi del paradigma della differenza sessuale, per come si sta storicamente manifestando, più che aprire la porta ad una doverosa parità sociale dei sessi, sta portando al suicidio demografico della cultura individualistica occidentale. E' ipotizzabile che la società politica, quando acquisterà tale consapevolezza, cercherà di tornare ad attivare forme di tutela e promozione del matrimonio e della famiglia, in un contesto però psicologico-sociale talmente alterato, che sarà molto probabilmente ben

90 Cfr. F. D'AGOSTINO, *Parole di bioetica*, op.cit., p. 94: «Per l'uomo tecnologico, che delibera di riprodursi tramite una procreazione assistita, la presenza della pulsione sessuale è irrilevante: in lui un progetto ha preso il posto del desiderio; un progetto tutt'altro che semplice, quanto alla sua realizzazione, anzi di articolata complessità. E' evidente che, quanto alla realizzazione, il progetto ha una potenza intrinseca, che sarà sempre incomparabile con quella pur non irrilevante del mero desiderio. Ma ciò non di meno tra progetto e desiderio è a quest'ultimo che spetta il primato, almeno sotto un certo profilo: il desiderio infatti esprime una dimensione di umanità, che può dilatarlo come bramosia indeterminata fino ai confini del mondo, e che è invece irriducibilmente assente nella freddezza del progetto, confinato nei limiti concretissimi della fattibilità reale».

difficile a modificarsi». ⁹¹

In questo senso la questione del riconoscimento dell'identità di genere si confonderebbe con il diritto di autodeterminazione all'orientamento sessuale. In gioco non ci sarebbe solo la conquista del diritto al riconoscimento della condizione soggettiva, ma l'idea stessa di una definizione fissa e statica dell'identità personale. Su questo antidogmatismo biogiuridico si svolgerebbe anche la relazione dinamica tra un corpo che "chiama" indicando una "traccia" e il percorso di accettazione e maturazione della propria condizione e del proprio orientamento: «Se pensiamo è perché abbiamo un corpo e dunque bisogna in qualche modo rendere ragione di questo corpo che abbiamo. La nostra identità, sia che accettiamo, sia che non accettiamo il modello cartesiano, non può ridursi ad una mera identità di tipo mentale o di tipo cogitativo. È un'identità sintetica, in cui il corpo e spirito necessariamente devono congiungersi reciprocamente». ⁹²

Secondo questa impostazione "avere" un corpo *costituirebbe* il modo di essere non come mero meccanismo biologico organico, ma come auto-rappresentazione riflessiva dell'essere umano. Perciò un'autentica teleologia del corpo de-finito, (che ha nella vulnerabilità dell'essere mortale la sua principale "ferita" aperta) chiede di esprimere la propria sessualità generativa attraverso una pro-creatività innovativa di ciò che non prima non c'era, di "aggiungere vita" (intesa come *zoé*), per svelare ancora di più la qualificazione personale dell'essere. Da qui D'Agostino "inizia" la lettura problematica dell'insocievolezza dei sessi, della dialettica maschile femminile, del pensiero della differenza e della proposta biotecnologica (con l'avvento della dimensione manipolatoria e artificiale). Tutte queste problematiche hanno definitivamente modificato la relazione sessuale, proponendo ulteriori modelli *sintentici* di generatività soggettiva, ma: «La generatività non è nell'uomo un fatto (caratterizzato, come tale, dalla possibilità: i singoli individui umani possono ben essere volontariamente o biologicamente sterili); essa è piuttosto un principio, che qualifica l'identità della persona, indipendentemente dalle sue vicende riproduttive, sia verso l'alto che verso il "basso"». ⁹³

Ogni uomo esiste in quanto generato: l'uomo è soggetto in relazione che deve relazionarsi con l'altro. Il *tu viene prima dell'io* e l'altro (inteso come

91 F. D'AGOSTINO, *Sessualità*, op.cit., p.7.

92 F. D'AGOSTINO, *Sessualità*, op.cit., p.65.

93 *Idem*, p.138.

alterità che pone il limite), costituisce la possibilità di superamento del se stesso, per una crescita oltre l'egolatria solipsistica.⁹⁴

In questo senso la relazionalità è asimmetrica poiché sussiste sempre un debito d'essere verso l'alterità dell'altro da sé. Di fronte ad una eventuale rimozione dell'alterità D'Agostino ricorda come di fronte alla rimozione dei riferimenti formali che indirizzavano verso un modello predeterminato, si potrebbe aprire il tramonto irreversibile dei paradigmi tradizionali con la conseguente *eclisse* della differenza sessuale: «La crisi della fecondità con la conseguente crisi della natalità opera su un carattere antinomico dell'incontro tra i sessi gli animali si accoppiano ma non si amano; generano, ma non divengono padri e madri, possono anche vivere accanto per tutta la loro vita, ma non conoscono il coniugio, cioè, etimologicamente, l'essere uniti e vincolati reciprocamente da un medesimo giogo»⁽⁹⁵⁾.

Se la sessualità diviene una costruzione dell'identità attraverso una ricerca individuale, l'identità potrebbe diventare fluida e instabile, poiché ogni volta andrebbe ri-scoperta annullando ogni riferimento valutativo: «Tutte le esperienze, individuali o collettive, nelle quali la percezione dell'alterità viene rimossa o offuscata non sono esperienze di libertà, ma di asservimento, non contribuiscono all'affermarsi della persona, ma al suo annientamento».⁹⁶

Il rischio di eliminare l'ostacolo dell'alterità relazionale si manifesta nella fragilità umana come condizione ontologica. Da questo punto di vista il discorso di D'Agostino rimane aperto a considerare ulteriori "apporti",

94 Sulla coniugalità come "alterità presa sul serio" si veda F. D'AGOSTINO, *Bioetica*, Giappichelli, Torino, 1996, p.155: «In un certo senso, il diritto è chiamato oggi a salvare la coniugalità. [...] Il che equivale, nella situazione culturale attuale, a portare avanti un faticoso processo di demitizzazione dell'egoità, che induca il soggetto a riconoscere come nell'esperienza umana il tu sia più antico dell'io e la via della conquista del sé passi attraverso la via del riconoscimento dell'identità e delle spettanze dell'altro». Cfr. S. AMATO, *Sessualità e corporeità. I limiti dell'identificazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 1985.

95 F. D'AGOSTINO, *Famiglia, matrimonio, sessualità. Nuovi temi e nuovi problemi*, Roma, Casa Editrice Pagine, 2016, p.163. L'aspetto più complicato è trattato da D'Agostino tentando di riportare il *logos* della sessualità all'interno di una *recta ratio* aristotelica senza in alcun modo lasciarsi trascinare dalle opinioni comuni degli *endoxon* presenti nel dibattito contemporaneo.

96 F. D'AGOSTINO, *Sessualità*, op.cit., p. 75. Per approfondire questo aspetto cfr. C. SARTEA, *Biodiritto. Fragilità e giustizia*, Torino, Giappichelli, 2012; F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, Milano, Giuffrè, 1999.

per approfondire e risemantizzare la costitutiva durezza del *limes* della finitudine mortale, prima vera forma di alterità e primo vero riferimento per affrontare il rapporto tra corporeità e sessualità. La dimensione filiale “ricorda” questa alterità e la feconda fin dall’iniziazione in una condizione originaria e pro-creativa. In questo senso il figlio è un dono poiché i doni interpersonali dei corpi sono chiamati a rispecchiare quel “primo dono” della loro nascita, della loro “venuta alla luce”, della loro “fuori-uscita” nella vita: inaspettatamente, sorprendentemente, incredibilmente e liberamente (nessuna scelta “autodeterminata” ha deciso il suo essere figlio, il suo essere nato).

§3. Il futuro dell’essere figlio di fronte alla sfida del post-umanesimo

La questione filiale non costituisce solo la dimensione antropologica che sta emergendo come iniziale domanda di significato sulla genitorialità (diritto ad avere o non avere figli / diritto alla genitorialità), ma si è trasformata in breve tempo in un movimento di rivendicazione dei diritti civili che rivendica una revisione sostanziale e biogiuridica del rapporto familiare e genitoriale, tendendo a ri-formare e ridefinire l’idea stessa della filialità, promuovendo nuove *modalità artificiali* dell’essere figlio. Le nuove biotecnologie permettono la costruzione sintetica della filialità fin dall’inizio con le diagnosi preimpianto e prenatali, (anche attraverso il gene editing o tecniche di selezione eugenetica) attivando diverse forme di procreazione artificiale (PMA). Tali innovazioni biotecnologiche sembrerebbero avere come conseguenza ineluttabile la “dissoluzione” della famiglia tradizionale come presupposto per l’ingresso in una nuova era (*new age*) in cui non ci sarà più bisogno né del contesto familiare, (come del maschile e del femminile stereotipati), né del “vecchio” corpo umano, perché ci sarà una sorta di post-uomo, frutto di una continua sintesi di ibridazione uomo/macchina artificiale (cyborg, robot, androidi), che si formerà attraverso nuove biotecnologie (utero artificiale).⁹⁷

97 Cfr. BOSTROM N. *The future of Humanity* in BERG OLSEN JK(a cura di). *New Waves in Philosophy of technology*; MacMillan, Palgrave, 2007; BALLESTEROS J, FERNÁNDEZ E (ed.). *Biotecnología y Posthumanismo*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2007. SAVULESCU J, BOSTROM N (ed.). *Human Enhancement*, Oxford University Press, 2009; AGAR N. *Liberal Eugenics. In Defence of Human Enhancement*. Oxford, UK:Blackwell; 2004. R. Campa, *Humans and automata. a social study of robotics*, Peter Lang Edition, 2015; R. Campa, *La specie artificiale: Saggio di bioetica*